

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

BANDO DI GARA COMUNITARIA PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE, DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO ITALIANI – Anno scolastico 2013-2014

Allegato n. 7 - Contratto - tipo AGEA con l'Annesso 6.B - Manuale delle sanzioni

CONTRATTO TIPO LOTTO N.

ra:
(nome, indirizzo)
he agisce in nome e per conto di
n appresso denominato "l'autorità nazionale competente", rappresentata, per la firma del resente contratto, da
a una parte, e
n appresso denominato "il contraente", rappresentato da
all'altra
Tisto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed il regolamento (CE) n. 288/2009 e uccessive modifiche relativo al regime di aiuto comunitario destinato alla distribuzione di rutta, verdura, ortofrutticoli trasformati e prodotti da esse derivati ai bambini che requentano regolarmente un istituto scolastico gestito o riconosciuto dalle autorità ompetenti di uno Stato membro, nell'ambito del Programma "Frutta nelle scuole".
Tista la Decisione della Commissione delrecante l'ammontare del cofinanziamento omunitario (58%) pari a Euro per l'anno scolastico 2013-2014;
'isto il verbale del, relativo all'assegnazione delle risorse di cui al Fondo di otazione Legge 183/1987 –IGRUE, recante l'ammontare del cofinanziamento nazionale 42%) pari a Euro, per l'anno scolastico 2013-2014;
'isto il bando di gara prot. n "BANDO DI GARA COMUNITARIA PER LA FORNITURA E A DISTRIBUZIONE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE, DI PRODOTTI PROFRUTTICOLI AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO ITALIANI —

facente parte integrante del presente contratto, per l'anno scolastico 2013-2014;
Visto il verbale della Commissione di Gara, nominata per la valutazione dei progetti presentati ai sensi del bando di gara prot. ndel, recante l'elenco dei Programmi selezionati, per l'anno scolastico 2013-2014;
Vista la lettera di aggiudicazione del bando di gara prot. n del, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativo al lotto n, per l'anno scolastico 2013-2014;
Vista la nota AGEA prot.n del
Vista la fideiussione n. del presentata a garanzia di buona esecuzione del servizio di distribuzione assistita, relativamente al lotto n, confermata dall'Istituto fideiubente in data
E2 state companyte syente some
E' stato convenuto quanto segue:
<u>Articolo 1 – Oggetto</u>
Il contraente si impegna a eseguire il programma avente per oggetto la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati e prodotti da esse derivati ai bambini che frequentano regolarmente un istituto scolastico gestito o riconosciuto dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell'ambito del Programma "Frutta nelle scuole", relative al Lotto n, come definito nel bando di gara comunitario n del gennaio 2014 nella documentazione, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentata in datafebbraio 2014, negli allegati al predetto bando di gara (all. n.2 –Capitolato tecnico), siglata in ogni pagina per accettazione integrale e senza riserva alcuna, che costituiscono parte integrante del presente contratto.
Il contraente è l'unico responsabile dell'esecuzione dell'azione nei confronti dell'autorità nazionale competente ed è il solo interlocutore di quest'ultima.
Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge del 13 agosto 2010, 136 e successive modifiche.
Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'autorità nazionale competente ed alla Prefettura del Governo della provincia di () della notizia dell' inadempimento delle imprese subcontraenti agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
Le conseguenze di eventuali controversie tra il contraente, e suoi eventuali subappaltatori non possono in alcun caso ricadere sull'autorità nazionale competente.
<u>Articolo 2 – Durata</u>
Il presente contratto entra in vigore alla data della firma della parte contraente.
Il Progetto dovrà essere realizzato e completato entro la fine dell'anno scolastico 2013-2014. Fermo restando il predetto termine, il presente contratto avrà la durata massima di 48 mesi a

1.

1.

2. decorrere dall'entrata in vigore dello stesso contratto.

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati possono sospendere temporaneamente o definitivamente il contratto, senza indennizzo, se gli stanziamenti necessari per la sua esecuzione non sono disponibili nel bilancio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

Articolo 3

Partecipazione finanziaria della Comunità europea e dello Stato membro

1	Per il lotto di cui trattasi (n.), il Programma per l'annualità 2013-2014 sarà sostenuto con
	risorse pubbliche ammontanti complessivamente a €

2 L'ammontare del finanziamento della Comunità europea e dello Stato membro non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nel bando di gara emanato. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico del contraente.

Qualora il costo totale delle azioni di cui all'articolo 1 risulti inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità europea e dello Stato membro o degli Stati membri interessati viene ridotta in misura proporzionale.

<u>Articolo 4 – Esecuzione delle azioni del Programma</u>

- 1. Il contraente si assume l'intera responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni del Programma di cui all'articolo 1, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e con le regole di concorrenza applicabili in materia.
- 2. Il contraente comunica all'autorità nazionale competente i contratti stipulati nonché il nome e la ragione sociale dei terzi cui intende affidare l'esecuzione del Progetto.
- 3. Il contraente inserisce nei contratti conclusi con terzi tutte le clausole necessarie affinché l'autorità nazionale competente e la Commissione possa esercitare, gli stessi diritti e fruire delle stesse garanzie e degli stessi meccanismi di controllo di cui essi dispongono nei confronti del contraente medesimo.
- 4. Il contraente ai sensi della legge n 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche deve accertarsi che tutte le imprese, in qualità di subcontraenti nell'ambito del contratto sottoscritto con l'autorità nazionale competente identificato con codice CUP n.___ assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge n 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche;
 - inseriscano nei contratti la clausola risolutiva espressa prevista dal comma 8 dell'art 3 della legge 136 del 13 agosto 2010;
 - si impegnino a dare immediata comunicazione all'autorità nazionale competente della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria;
 - si impegnino ad inviare una copia del contratto all'autorità nazionale competente.
- 5. Dieci giorni prima dell'inizio del Programma, il contraente trasmette all'autorità nazionale competente un calendario provvisorio delle distribuzioni previste e delle misure di accompagnamento offerte presso gli Istituti scolastici primari, di cui alle regioni del Lotto aggiudicato. In caso di variazioni rispetto al suddetto calendario provvisorio egli trasmette, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, una conferma delle date o dei periodi di realizzazione delle azioni previste nel programma.
 - La mancata comunicazione di tale informazione determina la non imputabilità dei costi delle azioni in questione.
- Il contraente comunica sollecitamente per iscritto all'autorità nazionale competente, con tutte le precisazioni del caso, ogni evento che rischi di impedire la corretta esecuzione del presente contratto entro i termini stabiliti.

- 8. Il contraente, al termine del Programma, entro e non oltre 30 giorni dall'ultima distribuzione effettuata, è tenuto ad elaborare e a trasmettere all'Autorità nazionale competente, i seguenti documenti:
 - a) le quantità totali distribuite per ogni tipologia di prodotto;
 - b) il numero totale di "utilizzatori" del Programma, suddivisi per istituti scolastici, classi e numero di alunni;
 - c) le informazioni sulla qualità del prodotto, in relazione ai vincoli di cui all'Allegato 1 capitolato Tecnico;
 - d) scheda di monitoraggio contenente dati e informazioni sulle misure di accompagnamento realizzate;
- 9. la raccolta dei formulari e moduli riepilogativi destinati e da compilarsi a cura dell''Istituto scolastico (Dirigenti scolastici e/o insegnanti), finalizzati alla verifica dell'attuazione e dell'efficacia dell'iniziativa Il contraente si impegna a trasmettere, prima dell'erogazione del contributo spettante, il documento unico di regolarità contributiva (Durc)
 - La dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio, e dichiarazione sostitutiva antimafia (artt. 46 del d.P.R. n. 445/00), firmate dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa e corredate da copia del suo documento di identità, nelle stesse dovranno essere indicati i componenti degli organi di gestione della Società dovrà essere trasmessa dal contraente e nel caso di costituzione di RTI, anche da tutte le società costituenti il medesimo raggruppamento di impresa.
- 10. Il contraente è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell'art.4 bis del Decreto Legge 415 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n.46 e successive modificazioni ed integrazioni. Potranno, altresì, essere applicate compensazioni, ai fini della riscossione di somme dovute all'erario, ai sensi dell'art.48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, introdotto dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n.286, art. 2, par.9 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 11. Il contraente è a conoscenza che i dati riguardanti i beneficiari saranno resi pubblici a norma del Regolamento del Consiglio n. 1290/05, secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento della Commissione n. 259/08, così come modificato dal Regolamento di esecuzione UE n. 410/2011.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

- Il contraente si impegna ad accendere un conto bancario che verrà utilizzato esclusivamente per tutte le operazioni finanziarie (entrate e spese) relative alla gestione del presente contratto, ed, ai sensi della legge n 136 del 13/08/2010, modificata dal D.L. n 187 del 12/11/2010, in virtù della quale tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati, ai fini dell'obbligo della tracciabilità per ogni operazione finanziaria relativa al lotto n. 1 dovrà essere indicato il CUP n______
- 2. Il contributo della Comunità europea e dello Stato membro o degli Stati membri interessati sono versati dall'autorità nazionale competente entro i termini previsti all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 288/2009 smi, sul seguente conto bancario aperto a nome del contraente:

✓	Nome della banca:
✓	Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:
/	Designazione esatta del titolare del conto:

✓	Numero del conto.	compresi i codici bancari	(codice IBAN):
---	-------------------	---------------------------	--------------	----

- ✓ Numero Cup.....
- ✓ Generalità e C.F. delle persone abilitate ad operare sul conto dedicato
- 3. Il contraente, entro 30 giorni di calendario dalla sottoscrizione del contratto, può fare istanza di un anticipo pari al 30% del valore finanziario del lotto, presentando cauzione pari al 110% dell'anticipo richiesto

L'erogazione dell'anticipo, da parte dell'Ag.E.A., avverrà entro 30 giorni dalla richiesta, e previa conferma di validità della cauzione prestata a garanzia, da parte dell'Ente garante e in assenza di contestazioni relative all'annualità 2012/2013.

Lo svincolo della polizza di anticipo avverrà alla conclusione del programma. Non sono ammessi svincoli parziali.

La domanda di pagamento di cui all' articolo 10 del regolamento (CE) n. 288/2009 sono corredate, oltre che dalle informazioni previste dal suddetto articolo, di una tabella riassuntiva in cui vengono indicati i pagamenti realmente effettuati. Alle domande devono essere allegati i documenti giustificativi relativi a tali pagamenti, con l'indicazione del prezzo dei prodotti forniti correlati dalla prova del pagamento, compreso l'estratto conto emesso dalla banca presso la quale è aperto il conto di cui al paragrafo 1.

Le domande di aiuto, considerato che il periodo di svolgimento del programma è inferiore a 6 mesi, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art.10 del Reg. Ce n.288/09, potranno essere presentate secondo la seguente tempistica:

- 1. un anticipo in misura max del 30 % del valore del lotto previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria (pari al 110% del 30%) prestata in favore dell'AGEA;
- 2. un saldo da pagare entro 90 gg dalla presentazione di una richiesta di pagamento completa di tutta la documentazione probatoria che l'aggiudicatario deve produrre entro il 15 luglio 2014.

I suddetti termini sono funzionali al rispetto della data ultima per l'effettuazione dell'erogazione del contributo in applicazione del Regolamento CE n.288/2009, fissata al 15.10.2014 (data di chiusura dell'esercizio finanziario FEAGA); la richiesta di saldo dovrà essere presentata entro il 15 luglio 2014.

Il pagamento dell'aiuto viene eseguito entro tre mesi dal giorno della presentazione della domanda correttamente compilata e valida (Reg Ce 288/2009 -art 11-par. 2), ed a seguito della relazione di controllo stilata dall'autorità competente, dalla quale risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento.

Qualora risulti dalla verifica che sono stati effettuati versamenti indebiti, il beneficiario rimborsa, su richiesta dell'autorità nazionale competente, l'importo in questione, a norma dell'articolo 13, comma 9, del regolamento (CE) n. 288/2009. In caso di frode o di grave negligenza si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 10 del regolamento (CE) n. 288/2009.

4. In caso di risoluzione del contratto, il pagamento della partecipazione finanziaria della Comunità europea e dello Stato membro o degli Stati membri è sospeso fintantoché gli effetti di tale risoluzione non siano stati calcolati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4.

Articolo 6 – Controlli, sanzioni e penali contrattuali

- 1. Il contraente, deve tenere una contabilità analitica che consenta di identificare le entrate e le spese relative all'esecuzione delle azioni oggetto del presente contratto e deve tenere, a disposizione dell'autorità competente nazionale e della Commissione, ogni informazione e documento occorrente per verificare il rispetto dei loro obblighi.
- 2. L'Organismo pagatore AGEA effettua controlli tecnici e contabili sullo stato di avanzamento e di realizzazione delle azioni, in particolare sono previsti:
 - Controlli inopinati presso un campione di istituti scolastici per la verifica tecnico qualitativa del prodotto distribuito, delle modalità di distribuzione assistita e per la verifica delle misure di accompagnamento realizzate;
 - Controlli inopinati presso gli stabilimenti di confezionamento dei prodotti per la verifica tecnico qualitativa del prodotto condizionato in conformità al Reg. (CE) n. 1580/07 e alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico. In tale ambito possono essere prelevati dei campioni di prodotto per l'effettuazione di opportune analisi qualitative di laboratorio.
 - Controlli tecnico contabili presso il contraente per la verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute portate a rendiconto per ciascuna Domanda di pagamento (intermedie e di saldo). Tali controlli, effettuati sul 100% delle domande, possono prevedere un preavviso massimo di 48 ore.

L'Organismo pagatore AGEA effettua controlli relativamente alle denunce pervenute dalle scuole, redatte su apposito verbale controfirmato dal Dirigente scolastico.

Copia dei verbali di tutte le verifiche eseguite da Agecontrol presso i plessi scolastici e/o le aziende di confezionamento ed imballaggio indicate dal contraente, dovrà essere inviata all'aggiudicatario.

Le controdeduzioni del contraente, relative alle irregolarità, verbalizzate in sede di verifica contabile, ed alle penalità/sanzioni applicate, saranno oggetto di disamina da parte dell' Ag.E.A., solo se comunicate con opportune e separate istanze.

Inoltre, sin dalla stipula del contratto e fino a cinque anni dopo la data di pagamento del saldo, gli agenti delegati dall'Ag.E.A. e dalla Commissione e dalla Corte dei Conti possono prendere visione dei registri e di tutti gli altri documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto.

3. Applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali.

L'ammontare delle sanzioni e delle penali eventualmente dovute, a qualsiasi titolo, all'Organismo pagatore Ag.E.A. sarà incamerato, in via prioritaria, con l'applicazione della procedura di compensazione con i corrispettivi spettanti all'operatore e, in caso di incapienza, con escussione del titolo di garanzia fideiussoria (pari al 15% del valore dell'offerta).

Le verifiche tecnico-contabili sulle domande di pagamento, intermedie e di saldo, consentiranno – sia attraverso l'analisi della documentazione contabile e dei rendiconti presentati, sia attraverso una precisa disamina degli esiti dei controlli svolti presso gli Istituti Scolastici, presso le strutture di confezionamento ed imballaggio, e le analisi di laboratorio effettuate sui campioni di prodotto oggetto di prelievo - l'eventuale applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali, nel rispetto del dettato normativo (Reg. (CE) 288/09, della Strategia Nazionale, del Bando di gara all'offerta e dei relativi allegati, come di seguito descritto.

3.a) mancata esecuzione del servizio di consegna e di distribuzione assistita

L'accertamento della mancata effettuazione del servizio, entro il termine dell'anno scolastico 2013/2014, comporta il mancato riconoscimento dei relativi quantitativi di prodotto. Verrà pertanto decurtato dall'ammontare del corrispettivo previsto, un importo equivalente al quantitativo di prodotto considerato come "non riconosciuto", convertito in

euro sulla base del controvalore del prodotto, aumentato di una penale calcolata in base al valore della fideiussione di buona esecuzione, nonché l'addebitamento di eventuali spese non riconosciute dai Servizi dell'U.E. e delle ulteriori sanzioni o correzioni finanziarie.

Nel caso vengano accertate inadempienze contrattuali relative all'irregolare realizzazione del Programma, o se la distribuzione alle scuole non si è svolta con le modalità previste dal Contratto e/o dal Bando di gara all'offerta e relativi allegati (distribuzione non giornaliera; distribuzione non assistita; mancata consegna brochure informative e manifesto; mancato ritiro degli imballaggi, ecc.), per ogni chilogrammo di prodotto irregolare l'Organismo pagatore AGEA procederà a ridurre l'aiuto, a titolo di sanzione, per un importo pari al controvalore unitario del prodotto (C.P.), aumentato del Valore Unitario della Penale (V.P.):

SANZIONE = (C.P + V.P.) x kg di prodotto non riconosciuto

Modalità di calcolo:

- I. Controvalore Unitario Prodotto (C.P.) (€/kg) = Valore Economico dell'Offerta Approvata / kg di prodotto dell'offerta approvata.
- II. Valore Unitario della Penale: (V.P.) (€/kg) = Valore della fidejussione di buona esecuzione / kg di prodotto presente nell'Offerta Approvata.

L'eventuale reintegro dei quantitativi non riconosciuti, attraverso somministrazioni aggiuntive, compensa la parte di sanzione corrispondente al controvalore del prodotto, ma resta a carico dell'aggiudicatario l'applicazione della penale.

L'accertamento delle non conformità comporta che il quantitativo di frutta consegnata alla scuola , nel periodo in cui è stata accertata l'inadempienza (nei casi più gravi – per ciascuna scuola - può essere riferito a tutto il quantitativo consegnato nell'intero periodo di distribuzione), sarà oggetto di applicazione della sanzione o della sola penale nelle modalità descritte.

Si specificano di seguito, per le irregolarità che danno luogo all'applicazione della sola penale, le modalità di calcolo delle quantità di prodotto da utilizzare ai fini della determinazione della penale stessa:

- a) Mancata distribuzione del materiale informativo MIPAAF e del Manifesto: sono considerati ai fini del calcolo della penale tutti i quantitativi di prodotto consegnati fino alla data dell'accertamento dell'irregolarità da parte degli agenti delegati dall'AGEA.
- **b)** Mancato ritiro degli imballaggi secondari: sono considerati ai fini del calcolo della penale tutti i quantitativi di prodotto consegnati nella data dell'accertamento dell'irregolarità da parte degli agenti delegati dall'AGEA.
- c) <u>Assenza dell'addetto alla distribuzione</u> e/o accertamento che la distribuzione non è stata effettuata secondo le modalità previste nel bando di gara (assenza elementi distintivi dei promoter ecc.): sono considerati ai fini del calcolo della penale tutti i quantitativi di prodotto consegnati nella data dell'accertamento dell'irregolarità da parte degli agenti delegati dall'AGEA.
- **d)** <u>Altre irregolarità di lieve entità:</u> i quantitativi di prodotto da utilizzare per il calcolo della penale saranno definiti in relazione alla portata dell'irregolarità riscontrata.
 - Si specificano di seguito, per le irregolarità che danno luogo all'applicazione della sanzione (CP+VP), le modalità di calcolo delle quantità di prodotto da utilizzare ai fini della determinazione della sanzione stessa:
- a) <u>Consegne non giornaliere</u> (prodotti consegnati alla scuola in giorni antecedenti a quello della effettiva distribuzione senza autorizzazione del Dirigente Scolastico): sono considerati ai fini del calcolo della sanzione tutti i quantitativi di prodotto consegnati in anticipo (AD

ECCEZIONE DEI FRUTTI NON DETERIORABILI COME MEGLIO SPECIFICATO NEL BANDO DI GARA).

- b) Mancate consegne di prodotto rispetto all'offerta aggiudicata o mancato raggiungimento del numero minimo di giornate di consegna: sono considerati ai fini della sanzione tutti i quantitativi di prodotto non consegnato, calcolato sulla base del numero di alunni presenti nella scuola moltiplicato per il peso della razione minima prevista per lo specifico prodotto per ogni alunno.
- c) Consegna di porzioni di prodotto inferiori al peso minimo consentito dal Disciplinare Tecnico per lo specifico prodotto: sono considerati ai fini della sanzione tutti i quantitativi di prodotto non conforme, calcolato sulla base del numero di alunni presenti nella scuola moltiplicato per il peso della razione minima prevista per lo specifico prodotto per ogni alunno.
- d) <u>Numero consecutivo di consegne o di specie, superiori al massimo stabilito dal bando di gara:</u> sono considerati ai fini della sanzione tutti i quantitativi di prodotto afferenti alle consegne eccedenti.
- e) Parziale o irregolare realizzazione delle Misure di accompagnamento previste in ciascuna scuola e presenti nell'offerta approvata e nel calendario provvisorio trasmesso a norma dell'art 4 del comma 4 del Contratto: sono considerati ai fini della sanzione tutti i quantitativi di prodotto riferiti al plesso scolastico in questione.
- f) Mancato rispetto dei parametri previsti dall'Offerta aggiudicata, con particolare riferimento a quelli che hanno determinato la graduatoria di aggiudicazione: sono considerati ai fini della sanzione tutti i quantitativi di prodotto relativi alle consegne non conformi.
- g) Mancata/non conforme trasmissione delle informazioni relative ai calendari delle consegne alle scuole e di lavorazione presso gli stabilimenti, nonché allo svolgimento delle misure di accompagnamento, secondo i tempi e le modalità stabilite dall'Organismo Pagatore Agea e dal Mipaaf: sono considerati ai fini della sanzione tutti i quantitativi di prodotto riferiti alle consegne effettuate in assenza delle informazioni.

<u>Altre irregolarità:</u> i quantitativi di prodotto da utilizzare per il calcolo della sanzione saranno definiti in relazione alla portata dell'irregolarità riscontrata.

3.b) difformità qualitativa del prodotto

Qualora venga constatata la difformità qualitativa del prodotto, rispetto ai parametri indicati nel bando di gara MIPAF e nell' **Allegato 2** - disciplinare tecnico (es. risultino non rispettate le caratteristiche qualitative vincolanti anche in relazione alle prescrizioni del reg. ce n. 1580/07) in fase di controllo presso gli istituti scolastici, la sanzione di cui al punto 3a) sarà applicata a tutto il quantitativo corrispondente alla consegna risultata non conforme (in chilogrammi), e :

- I. ridotta del 10 % qualora il prodotto sia stato reintegrato dall'Aggiudicatario;
- II. aumentata del 10% in assenza del reintegro della fornitura;
- III. aumentata del 20% in caso di riscontro di non conformità tecnica ai sensi del Reg. CE n. 1580/07 tale da rendere il prodotto non adatto al consumo.

Qualora la difformità qualitativa sia particolarmente grave e ascrivibile a non conformità tecniche non sanabili e direttamente ascrivibile all'intero lotto di produzione (es. prodotto non di origine comunitaria, prodotto risultato non biologico alle analisi di laboratorio, prodotto comprensivo di residui per un quantitativo superiore a quello previsto dalle diposizioni normative, ecc.), la sanzione di cui al punto III) sarà applicata al peso dell'intero lotto di produzione consegnato e comporteranno ".....Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 288/2009, l'accesso all'aiuto comunitario viene sospeso per un periodo da uno a dodici mesi o revocato, a seconda della gravità dell'inadempienza

3.c) mancato rispetto delle modalità di confezionamento

Il mancato rispetto delle modalità di condizionamento, imballaggio o etichettatura rispetto alle

prescrizioni del bando di gara e del disciplinare tecnico, nonché del reg. (ce) n.1580/07, accertata in fase di controllo, comporterà una sanzione di euro 155,00 per ogni imballaggio secondario (inteso come collo o cassetta) di prodotto non conforme costituente la partita consegnata agli istituti scolastici.

in particolare, se l'irregolarità riguarda le indicazioni esterne riportate sulle confezioni unitarie di prodotto (imballaggio primario) e/o sui colli (imballaggio secondario), la sanzione verrà calcolata moltiplicando € 155,00 per il numero dei colli.

Se l'irregolarità di cui sopra viene constatata in fase di controllo presso gli stabilimenti di condizionamento, quindi prima della consegna alle scuole si applicano all'intera partita oggetto del controllo, le seguenti penali:

a. In caso di messa in conformità della partita la sanzione viene ridotta all'1%;

Se l'aggiudicatario non mette in conformità la partita la sanzione viene applicata integralmente a tutto il lotto di produzione.

3.d) mancata realizzazione delle misure di accompagnamento

La mancata o irregolare realizzazione della totalità delle misure di accompagnamento, secondo le modalità previste nell'offerta economica approvata, comporterà la risoluzione del contratto sottoscritto dall'Aggiudicatario con AGEA nella sua qualità di Organismo pagatore, con conseguente incameramento della fideiussione di cui in premessa e riserva di agire per risarcimento danni.

Nel caso di mancata realizzazione del servizio o nel caso in cui si riscontrino gravi mancanze o irregolarità durante l'esecuzione dello stesso si fa riserva di rescindere il contratto con l'aggiudicatario, e di aggiudicare il servizio al concorrente che ha presentato l'offerta successiva in graduatoria.

Le non conformità, riscontrate nella stessa somministrazione di prodotto alle scuole ma ascrivibili a irregolarità diverse a quelle descritte ai punti -3a), 3b), e 3c) - si sommano, mentre quelle riconducibili alla stessa fattispecie vengono computate una sola volta.

Articolo 7 – Clausola risolutiva

- 1. In caso d'inosservanza di uno degli obblighi imposti al contraente dal presente contratto, l'autorità nazionale competente diffida il contraente stesso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; se, dopo un mese, il contraente risulta ancora inadempiente, l'autorità nazionale competente risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo.
- 2. L'autorità nazionale competente risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi:
 - a) grave mancanza del contraente ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata dall'autorità nazionale competente;
 - b) dichiarazioni false del contraente ai fini dell'ottenimento del contributo comunitario o di altri finanziamenti pubblici.
 - c) transazione eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'art3 della legge n 136 del 13 agosto 2010.
- 3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il contraente perde integralmente la garanzia di buona esecuzione e perde le altre cauzioni costituite in virtù del presente contratto, proporzionalmente agli importi indebitamente versati dei contributi finanziari della Comunità e dello Stato membro.
- 4. In caso di risoluzione del contratto, l'importo dovuto al contraente è calcolato in base al costo effettivo delle azioni eseguite conformemente al contratto prima della sua risoluzione, comprese le spese occasionate dai lavori preparatori delle azioni stesse, fatti salvi il

risarcimento dei danni e gli interessi eventualmente subiti dal contraente a seguito della risoluzione del contratto.

<u>Articolo 8 – Imposte e spese contrattuali</u>

1. Sono a carico del fornitore tutte le spese contrattuali relative al presente atto. A tal fine il fornitore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio dell'attività di impresa e che trattasi di operazioni non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, per cui ai sensi del D. P. R. 26 ottobre 1972, n.634 e successive modificazioni, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

Articolo 9 – Controversie tra il contraente e i terzi

- 1. Qualora, in caso di controversia con terzi in rapporto all'esecuzione del presente contratto, l'autorità nazionale competente chieda al contraente di promuovere un'azione in sede amministrativa o giudiziaria, il contraente è tenuto a conformarsi alle istruzioni dell'autorità nazionale competente.
- 2. Il contraente informa per iscritto l'autorità nazionale competente di qualsiasi azione amministrativa o giudiziaria avviata contro di lui a seguito dell'esecuzione del presente contratto. Le parti contraenti decidono di comune accordo le misure da adottare.

Articolo 10 – Disposizioni applicabili in caso di prescrizioni contrastanti

1. In caso di contrasto tra il presente contratto e la proposta del contraente, si applicano esclusivamente le disposizioni del presente contratto.

Articolo 11 – Legge applicabile e foro competente

1. Per eventuali controversie tra l'autorità nazionale competente e il contraente derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, il foro competente è quello di Roma.

Articolo 12 – trattamento dei dati personali

1. Il fornitore dichiara di aver ricevuto dall'Agea l'informativa sulla privacy di cui al D.lgs 30 giugno 2003,n.196.

A<u>rticolo 13 – O</u>bbligo dell'utilizzo della PEC

1.È obbligatorio dell'utilizzo della PEC per ogni comunicazione e per l'invio di documenti, con indicazione espressa della stessa PEC da parte di entrambi i contraenti.

L'indirizzo PEC di Ag.E.A. è dpm@certificata.agea.gov.it

Articolo 14 – Allegati

Sono parte integrante del presente contratto i seguenti testi:

Allegato I : Manuale delle sanzioni

Allegato II: offerta economica del contraente ai sensi dell'articolo 1.

Allegato IV: Capitolato tecnico
Allegato V: modello di garanzia di buona esecuzione del contratto.
Allegato VI: modelli di relazioni

FIRME

Per l'autorità nazionale competente,

Per il contraente,

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., sono specificatamente approvati gli articoli 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12

Fatto a_____, i____1

In duplice copia

Fatto a _____, il____

Programma frutta nelle scuole 2013-2014

(Regolamento CE 288/2009)

MODULO DI SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ

In ottemperanza alla normativa vigente, il sottoscritto Prof
Codice meccanografico MIUR
DICHIARA
(barrare l'opzione non pertinente)
 che in data// con DDT n del// è stato consegnato presso il plesso citato il PRODOTTO IRREGOLARE; 1° Prodotto
(indicare: specie, tipologia intero tal quale o tagliato (IV gamma) o da spremere/centrifugare) risultato irregolare per il seguente motivo:
- che in data/ con DDT n del/ è stato consegnato presso il plesso citato il PRODOTTO IRREGOLARE; 2° Prodotto
(indicare: specie, tipologia intero tal quale o tagliato (IV gamma) o da spremere/centrifugare) risultato irregolare per il seguente motivo:
Allega alla presente: - copia del DDT di consegna del/dei prodotti ortofrutticoli irregolari; - eventuale documentazione fotografica del prodotto irregolare.
OPPURE (barrare l'opzione non pertinente)
Il sottoscritto Dirigente (o Referente scolastico) segnala le seguenti anomalie riscontrate nella realizzazione del Programma Frutta nelle scuole – Annualità 2012-2013 presso il plesso in parola:
(Luogo e data del documento)
In fede
Prof
(Timbro e firma)

1.2 ALLEGATO IV

Modello di garanzia di buona esecuzione del contratto nº

Banca

AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

[Oggetto/descrizione sommaria del contratto]

Con la presente confermiamo renderci solidalmente, incondizionatamente e irrevocabilmente garanti nei confronti dell'autorità nazionale competente, per un periodo di durata indeterminata, della buona esecuzione del contratto da stipulare tra l'autorità nazionale competente

della buona esecuzione del contratto da stipulare tra l'autorità nazionale competente
e
società/ragione sociale/indirizzo, di seguito denominata "il contraente", fino alla concorrenza di
[euro),
pari al 15% dell'importo massimo annuale del finanziamento della Comunità europea e dello Stato membro, di cui rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto.
Se l'autorità nazionale competente la informa che il contraente, per una ragione qualsiasi, non ha adempiuto esattamente ai propri obblighi contrattuali, la banca si impegna a versare immediatamente sul conto indicato dall'autorità nazionale competente l'importo summenzionato sostituendosi al contraente, su semplice richiesta scritta notificatale dall'autorità nazionale competente (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno).
La banca rinuncia a qualunque diritto di contestazione, di rifiuto della prestazione, di ritenuta o di compensazione, come pure ad invocare eventuali diritti che il contraente potrebbe vantare nei confronti dell'autorità nazionale competente in forza del contratto o in relazione a quest'ultimo oppure a qualsiasi altro titolo.
La banca può essere liberata dalla presente garanzia solo previo accordo scritto dell'autorità nazionale competente e non può effettuare depositi senza il benestare di quest'ultimo.
Gli obblighi che incombono alla banca in virtù della presente garanzia non sono pregiudicati da eventuali accordi o disposizioni pattuite tra l'autorità nazionale competente e il contraente, aventi ad oggetto gli obblighi contrattuali del secondo nei confronti del primo.
La presente garanzia entra in vigore il giorno della stipula del contratto. Essa scade all'atto della restituzione del presente documento, che deve aver luogo entro [30] giorni a decorrere dall'esecuzione dell'ultimo pagamento in forza del contratto, fatti salvi ulteriori motivi ostativi.
[Luogo/Data]
[Firma/Qualifica] [Firma/Qualifica]

Allegare l'elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le garanzie e copia delle firme depositate.

1.3 ALLEGATO V

Modello per scheda di monitoraggio

Da completare da parte dell'organizzazione proponente

Organizzazione proponente	
Lotto- programma	
Data della relazione	
Periodo della relazione	
Data d'inizio del programma	
Contratto :	

INDICARE

- le quantità distribuite per ogni tipologia di prodotto;
- il numero di "utilizzatori" del Programma;
- le informazioni sulla qualità del prodotto, in relazione ai vincoli di cui all'Allegato 1-Disciplinare Tecnico;
- le misure di accompagnamento realizzate;
- indicare ogni modifica o annullamento di distribuzioni o misure accompagnamento offerte previste e il motivo;
- esporre qualsiasi tipo di osservazione e le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma;
- fornire indicazioni sulle distribuzioni da realizzare nel periodo successivo, indicando le eventuali variazioni rispetto alle previsioni.

1.4 RELAZIONE FINALE

Da completare a cura dell'organizzazione proponente.

	Relazione n
Organizzazione proponente	·
Nome del programma	·
Data della relazione	·
Periodo della relazione	:
Data d'inizio del programma	:
Contratto n° :	

Il contraente, al termine del Programma, entro e non oltre 30 giorni dall'ultima distribuzione effettuata, è tenuto ad elaborare e a trasmettere all'Autorità nazionale competente, i seguenti documenti:

- le quantità totali distribuite per ogni tipologia di prodotto;
- il numero totale di "utilizzatori" del Programma, suddivisi per istituti scolastici, classi e numero di alunni;
- le informazioni sulla qualità del prodotto, in relazione ai vincoli di cui al Capitolato tecnico-;
- scheda di monitoraggio contenenti dati e informazioni sulle misure di accompagnamento realizzate;
- Esporre qualsiasi tipo di osservazione utile e menzionare le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma.
- Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.

MANUALE DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E DELLE PENALI CONTRATTUALI

2 IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento del Programma "Frutta nelle scuole", ritenendo prioritaria la tutela della salute degli alunni che partecipano al Programma, all'esito dell'esperienza acquisita nelle precedenti annualità di attuazione dello stesso, preso atto, in particolare, delle irregolarità che influiscono direttamente sulla salute degli alunni, o alterano il normale svolgimento della loro attività scolastica, ha ritenuto di utilizzare il sistema delle sanzioni quale stimolo ad una maggiore attenzione che l'aggiudicatario deve esercitare nell'attuare il Programma nel massimo rispetto dei piccoli utenti.

Al fine di formalizzare con ulteriore dettaglio le **procedure sanzionatorie**, nel rispetto del principio di trasparenza, è stato elaborato il presente manuale che descrive le irregolarità, nei tre gradi di gravità già individuati nel contratto tipo che viene stipulato tra AGEA e l'Aggiudicatario.

Di concerto con AGEA si è provveduto ad elaborare un apposito **Modulo delle irregolarità** - **Allegato 6.3** - messo a disposizione degli Istituti Scolastici, che costituisce un ulteriore strumento di monitoraggio sull'irregolare realizzazione Programma, attraverso il quale è possibile segnalare comportamenti non in linea con il dettato normativo.

In particolare, il Dirigente Scolastico o il Referente Scolastico responsabile del Programma, attraverso la corretta compilazione del Modulo in parola inviato direttamente al MIPAAF e/o all'AGEA con e-mail o fax, può segnalare le irregolarità riscontrate.

Tali comunicazioni, se corredate dai previsti riferimenti documentali puntuali e verificabili, ed eventualmente anche supportate da documenti fotografici, potranno essere considerate elemento probante e, quindi, venire utilizzate dall'Organismo di Controllo per elevare le sanzioni previste per ciascuna irregolarità.

Per una lettura più completa del presente testo, si evidenzia che con sentenza n. 5673/2012 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ratificato la configurazione del Bando di gara come una **procedura** di gara con valutazione tecnica, che tiene conto di parametri stabiliti a priori dall'Amministrazione nel Bando di gara di cui trattasi, e non di una procedura di gara ricadente nel D.Lgs. n.163/2006, ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 288/2009 e successive modifiche.

3 SANZIONI REG. (CE) 288/2009 - ART. 10

Il Regolamento (CE) 288/2009 prevede che il pagamento dell'aiuto venga eseguito dall'autorità competente entro tre mesi dalla presentazione della Domanda correttamente compilata e valida, presentata ..omissis... entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla fine del periodo cui si riferisce (cifr. Art.10 Paragrafo 3).

Qualora il superamento del termine di presentazione citato sia inferiore o pari ad un mese, l'aiuto è ridotto del 5% dell'importo; se il superamento è superiore ad un mese, ma inferiore a due mesi, l'aiuto è ridotto del 10% dell'importo; qualora il superamento sia superiore a due mesi, l'aiuto è ulteriormente ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo supplementare.

4 CONTROLLI – SANZIONI E PENALI CONTRATTUALI

4.1 TENUTA DI UNA CONTABILITÀ ANALITICA

Secondo quanto fissato all'art. 6 del Contratto-tipo tra AGEA e l'Aggiudicatario, questi deve tenere una **contabilità analitica** che consenta di identificare le entrate e le spese relative all'esecuzione delle azioni oggetto del Contratto, e deve tenere ogni informazione e documento occorrente per verificare il rispetto dei loro obblighi a disposizione dell'autorità competente nazionale e della Commissione.

4.2 SVOLGIMENTO DI CONTROLLI

L'Organismo pagatore AGEA effettua controlli tecnici e contabili sullo stato di avanzamento e di realizzazione delle azioni, in particolare sono previsti:

- controlli inopinati presso un campione di istituti scolastici per la verifica tecnico qualitativa del
 prodotto distribuito, delle modalità di distribuzione assistita e per la verifica delle misure di
 accompagnamento realizzate. In tale ambito possono essere prelevati dei campioni di prodotto per
 l'effettuazione di opportune analisi qualitative di laboratorio;
- controlli inopinati presso gli stabilimenti di confezionamento e presso i centri di concentramento / stoccaggio dei prodotti ortofrutticoli destinati alla distribuzione alle scuole per la verifica tecnico qualitativa del prodotto condizionato in conformità al Reg. (UE) n. 543/2011, del Reg. n. 288/2009 ed alle prescrizioni della Strategia Nazionale, al bando di gara, al relativo Disciplinare di gare e al capitolato tecnico. In tale ambito possono essere prelevati dei campioni di prodotto per l'effettuazione di opportune analisi qualitative di laboratorio;
- controlli tecnico contabili presso il contraente per la verifica dell'ammissibilità al pagamento con
 gli aiuti unionali delle spese sostenute per la realizzazione del Programma e portate a rendiconto in
 ciascuna Domanda di pagamento (due intermedie ed una di saldo). Tali controlli, effettuati sul
 100% delle domande, possono prevedere un preavviso massimo di 48 ore.

Le **verifiche tecnico-contabili sulle domande** di pagamento, intermedie e di saldo, consentiranno – sia attraverso l'analisi della documentazione contabile e dei rendiconti presentati, sia attraverso una precisa disamina degli esiti dei controlli svolti presso gli Istituti Scolastici, presso le strutture di confezionamento ed imballaggio, e le analisi di laboratorio effettuate sui campioni di prodotto oggetto di prelievo – permetteranno:

- l'eventuale applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali, nel rispetto del dettato normativo (Reg. (CE) 288/09, della Strategia Nazionale, del Bando di gara all'Offerta e dei relativi allegati;
- la determinazione dell'ammissibilità al pagamento con gli aiuti unionali delle spese sostenute, quietanzate e rendicontate nelle Domande di Pagamento.

Copia dei **verbali** di tutte le verifiche eseguite da Agecontrol presso i plessi scolastici e/o le aziende di confezionamento ed imballaggio indicate dal contraente, dovrà essere inviata all'Aggiudicatario entro 10 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle Domande di pagamento.

Le **controdeduzioni** del contraente, relative alle irregolarità verbalizzate in sede di verifica contabile e quindi alle penalità/sanzioni applicate, saranno oggetto di disamina da parte di AGEA solo se comunicate con opportune e separate istanze.

Inoltre, sin dalla stipula del contratto e fino a cinque anni dopo la data di pagamento del saldo, gli agenti delegati da AGEA e dalla Commissione e dalla Corte dei Conti possono prendere visione dei registri e di tutti gli altri documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'ambito del Contratto sottoscritto.

L'Organismo pagatore AGEA sanziona, inoltre, le irregolarità pervenute direttamente dalle scuole attraverso il Modulo delle irregolarità – Allegato 6.3 del contratto AGEA, firmato dal Dirigente Scolastico o dal Referente Scolastico responsabile del Programma, nelle modalità previste dal presente protocollo.

5 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E DELLE PENALI CONTRATTUALI.

L'ammontare delle sanzioni e delle penali eventualmente dovute, a qualsiasi titolo, all'Organismo Pagatore AGEA sarà incamerato, in via prioritaria, con l'applicazione della procedura di compensazione con i corrispettivi spettanti all'operatore e, in caso di incapienza, con escussione del titolo di garanzia fideiussoria (pari al 15% del valore dell'offerta).

Tutte le irregolarità definite come "infrazioni gravi", riferite allo stesso prodotto e/o alla stessa tipologia di somministrazione dei prodotti (intero tal quale e/o pronto all'uso IV Gamma e/o spremuto/centrifugato), verranno sanzionate aggiungendo all'importo calcolato come descritto nei successivi capitoli, un importo forfettario così commisurato:

- I° infrazione grave: sanzione calcolata più una tantum di euro 5.000,00 (cinquemila);
- Il° infrazione grave: sanzione calcolata più una tantum di euro 25.000 (venticinquemila);
- III° **infrazione grave:** sanzione calcolata più *una tantum* di euro **50.000** (cinquantamila) ed esclusione per 12 mesi dal Programma.

L'accertamento del **reiterarsi dell'infrazione grave**, riferita allo stesso prodotto e/o alla stessa tipologia di somministrazione dei prodotti, comporta, infatti, l'<u>esclusione dal Programma</u> sia del mandante della R.T.I. che dei mandatari per i successivi 12 mesi, ai sensi del Reg. (CE) n. 288/2009, articolo 9.

Qualora gli Ispettori incaricati di eseguire i controlli presso gli **stabilimenti di lavorazione**, non riscontrino attività di lavorazione nel giorno comunicato dall'Aggiudicatario con il rispettivo Calendario delle Lavorazioni, comunicato e pubblicato ai sensi del Bando di gara con un anticipo di almeno <u>5 giorni di lavorativi</u> e senza che ci sia stata una preventiva comunicazione di variazione, verrà applicata <u>una sanzione forfettaria di Euro 30.000 (trentamila)</u>. Nell'inosservanza da parte dell'Aggiudicatario del Calendario di lavorazione appositamente predisposto, si ravvisa, infatti, un sistema di vera e propria elusione del controllo a danno dell'Organismo Pagatore.

5.1 MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA E DI DISTRIBUZIONE ASSISTITA

L'accertamento della mancata e/o difforme effettuazione del servizio, entro il termine dell'anno scolastico 2013/2014, comporta il mancato riconoscimento dei relativi quantitativi di prodotto. Verrà pertanto decurtato dall'ammontare del corrispettivo previsto, un importo equivalente al quantitativo di prodotto considerato come "non riconosciuto", convertito in euro sulla base del controvalore del prodotto, aumentato di una penale calcolata in base al valore della fideiussione di buona esecuzione, nonché l'addebitamento di eventuali spese non riconosciute dai Servizi dell'U.E. e delle ulteriori sanzioni o correzioni finanziarie.

Nel caso vengano accertate inadempienze contrattuali relative all'irregolare realizzazione del Programma, o se la distribuzione alle scuole non si è svolta con le modalità previste dal Contratto e/o dal Bando di gara all'offerta e relativi allegati (distribuzione non giornaliera; distribuzione non assistita; mancata consegna brochure informative e manifesto; mancato ritiro degli imballaggi, ecc.), per ogni chilogrammo di prodotto irregolare l'Organismo pagatore AGEA procederà a ridurre l'aiuto, a titolo di sanzione, per un importo pari al controvalore unitario del prodotto (C.P.), aumentato del Valore Unitario della Penale (V.P.):

SANZIONE = (C.P + V.P.) x kg di prodotto non riconosciuto

Modalità di calcolo:

Controvalore Unitario Prodotto (C.P.) (€/kg) = Valore Economico dell'Offerta Approvata / kg di prodotto dell'offerta approvata.

Valore Unitario della Penale: (V.P.) (€/kg) = Valore della fidejussione di buona esecuzione / kg di prodotto presente nell'Offerta Approvata.

L'eventuale reintegro dei quantitativi non riconosciuti, attraverso somministrazioni aggiuntive, compensa la parte di sanzione corrispondente al controvalore del prodotto, ma **resta a carico dell'aggiudicatario l'applicazione della penale**.

L'accertamento delle non conformità comporta che il quantitativo di frutta consegnata alla scuola , nel periodo in cui è stata accertata l'inadempienza (nei casi più gravi – per ciascuna scuola - può essere riferito a tutto il quantitativo consegnato nell'intero periodo di distribuzione), sarà oggetto di applicazione della sanzione o della sola penale nelle modalità descritte.

Si specificano di seguito, per le irregolarità che danno luogo all'applicazione della **sola penale (V.P.)**, le modalità di calcolo delle quantità di prodotto da utilizzare ai fini della determinazione della penale stessa:

Mancata distribuzione del materiale informativo fornito dal MIPAAF. Il materiale informativo deve essere distribuito alle scuole dall'Aggiudicatario, entro 15 giorni lavorativi dal ritiro presso il fornitore. Nel caso contrario e per motivi addebitabili esclusivamente all'Aggiudicatario, sono considerati ai fini del calcolo della penale tutti i quantitativi di prodotto consegnati dal 15° giorno lavorativo di ritardo fino alla data dell'accertamento dell'irregolarità da parte degli Ispettori delegati da AGEA.

Mancata distribuzione del Manifesto: sono considerati ai fini del calcolo della penale tutti i giorni che intercorrono tra il 10° giorno lavorativo dalla consegna del materiale all'Aggiudicatario fino alla data dell'accertamento dell'irregolarità da parte degli Ispettori delegati da AGEA, applicando il moltiplicatore giornaliero di euro 100.

<u>Mancato ritiro degli imballaggi secondari:</u> sono considerati ai fini del calcolo della penale tutti i quantitativi di prodotto consegnati nella data dell'accertamento dell'irregolarità da parte degli Ispettori delegati da AGEA.

Assenza dell'addetto alla distribuzione e/o accertamento che la distribuzione non è stata effettuata secondo le modalità previste nel bando di gara (assenza elementi distintivi dei promoter ecc.): sono considerati ai fini del calcolo della penale tutti i quantitativi di prodotto consegnati nella data dell'accertamento dell'irregolarità da parte degli Ispettori delegati da AGEA.

<u>Altre irregolarità di lieve entità</u>: i quantitativi di prodotto da utilizzare per il calcolo della penale saranno definiti in relazione alla portata dell'irregolarità riscontrata.

Si specificano di seguito, per le irregolarità che danno luogo all'applicazione della **sanzione (CP+VP)**, le modalità di calcolo delle quantità di prodotto da utilizzare ai fini della determinazione della sanzione stessa:

<u>Consegne non giornaliere</u>: sono sanzionati i prodotti consegnati alla scuola in modalità e tempistiche differenti da quanto previste nel capitolato tecnico; ai fini del calcolo della sanzione, sono considerate tutte le partite di prodotto consegnati in anticipo rispetto alle previsioni del capitolato tecnico. La consegna anticipata dei prodotti deteriorabili, come meglio specificato nel Bando di gara, è sempre sanzionata.

Saranno sanzionate tutte le partite di prodotto consegnate in anticipo senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico e/o ai Plessi che non dispongano di locali idonei per lo stoccaggio temporaneo, ai sensi del Bando di gara.

Mancate consegne di prodotto rispetto al Calendario di Distribuzione comunicato, senza la preventiva informazione della variazione, o mancato raggiungimento delle distribuzioni dichiarate nell'Offerta aggiudicata: sono considerati ai fini della sanzione tutte le partite di prodotto non consegnato, calcolato sulla base del numero di alunni presenti nella scuola moltiplicato per il peso della razione minima prevista per lo specifico prodotto per ciascun alunno.

Mancato rispetto dell'orario di consegna dei prodotti previsto dal Capitolato tecnico (entro l'orario della merenda anti-meridiana, o post-meridiana solo in caso di scuola a tempo pieno, tale da impedirne il consumo collettivo in classe): ai fini del calcolo della sanzione, sono considerati tutte le partite di prodotto consegnate in ritardo. Il mancato rispetto dell'orario di consegna ai Plessi, tale da comportare il mancato consumo da parte dei bambini, è considerata infrazione grave nell'ambito di ciascun periodo di Domanda di Pagamento (circa tre mesi), pertanto, per ciascun trimestre, verrà applicata la sanzione supplementare così come prevista al capito 3 del presente manuale.

Consegna di porzioni unitarie di prodotto in numero inferiore rispetto al numero dei bambini o di peso inferiore rispetto a quello minimo consentito dal <u>Capitolato tecnico</u> per lo specifico prodotto: ai fini del calcolo della sanzione si considera l'intera partita di prodotto recante porzioni non conformi o insufficienti. La consegna di prodotto in numero di distribuzioni, in quantità e/o in numero di porzioni inferiori rispetto al dovuto, è considerata <u>infrazione grave</u> pertanto verrà applicata la sanzione supplementare, così come prevista al capito 3 del presente manuale.

<u>Numero consecutivo di consegne o di specie superiori al massimo stabilito da Capitolato tecnico</u>: ai fini del calcolo della sanzione sono considerati tutti i quantitativi di prodotto afferenti le consegne eccedenti

Parziale o irregolare realizzazione delle Misure di accompagnamento (qualità e quantità) previste nell'Offerta tecnica aggiudicata, secondo il Calendario trasmesso dall'Aggiudicatario a norma dell'art 4 del comma 4 del Contratto: sono considerati ai fini della sanzione tutti i quantitativi di prodotto riferiti al plesso scolastico in questione. Si considera realizzazione irregolare anche la mancata somministrazione dei "prodotti ortofrutticoli tradizionali del territorio interessato", per i quali è previsto il consumo collettivo da parte degli alunni delle Misure 1 e 2.

<u>Mancato rispetto dei parametri previsti dall'Offerta</u> tecnica aggiudicata, con particolare riferimento a quelli che hanno determinato il punteggio di aggiudicazione (Offerta Tecnica): sono considerati ai fini della sanzione tutti i quantitativi di prodotto relativi alle consegne non conformi.

Mancato rispetto dei Parametri Organizzativi che hanno determinato il punteggio di aggiudicazione: la sanzione verrà applicata secondo le modalità descritte nell'apposito capitolo di seguito descritto.

Mancata / non conforme trasmissione delle informazioni relative ai calendari delle consegne alle scuole e di lavorazione presso gli stabilimenti, nonché allo svolgimento delle misure di accompagnamento, secondo i tempi e le modalità stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA e dal MIPAAF: sono considerati ai fini della sanzione tutti i quantitativi di prodotto riferiti alle partite consegnate ai Plessi in assenza delle informazioni nei tempi previsti. Si evidenzia che l'accertamento da parte degli Ispettori delegati da AGEA del mancato rispetto del Calendario di Lavorazione, sia per quanto riguarda le date che la tipologia di prodotto da confezionare ed il Lotto per il quale era previsto il confezionamento, verrà applicata una sanzione forfettaria di Euro 30.000.

<u>Altre irregolarità</u>: i quantitativi di prodotto da utilizzare per il calcolo della sanzione saranno definiti in relazione alla portata dell'irregolarità riscontrata.

5.2 DIFFORMITÀ QUALITATIVA DEL PRODOTTO

Tutti i casi di difformità qualitativa del prodotto, rispetto ai parametri indicati nel Bando di gara MIPAAF sono considerati **infrazione grave** pertanto assoggettati alla sanzione aggiuntiva, così come prevista al capitolo 3) del presente manuale.

Qualora venga constatata la difformità qualitativa del prodotto, rispetto ai parametri indicati nel Bando di gara MIPAAF e nell'Allegato 2 - Capitolato tecnico (es. risultino non rispettate le caratteristiche qualitative

vincolanti anche in relazione alle prescrizioni del Reg. (UE) n. 543/2011) in fase di controllo presso gli istituti scolastici, la sanzione di cui al punto 3a) sarà applicata a tutto il quantitativo corrispondente alla consegna risultata non conforme (in chilogrammi), e :

- ridotta del 10 % qualora il prodotto sia stato reintegrato dall'Aggiudicatario;
- aumentata del 10% in assenza del reintegro della fornitura;
- aumentata del 30% in caso di riscontro di non conformità tecnica ai sensi del Reg. (UE) n. 543/2011 tale da rendere il prodotto non adatto al consumo;
- aumentata del 50% in caso la difformità qualitativa sia costituita da una non conformità tecnica non sanabile particolarmente grave in quanto ascrivibile all'intero lotto di produzione (es. prodotto non di origine comunitaria, prodotto risultato non biologico alle analisi di laboratorio, prodotto comprensivo di residui per un quantitativo superiore a quello previsto dalle diposizioni normative, ecc.); la sanzione di cui al punto IV) sarà applicata al peso dell'intero lotto di produzione consegnato.

5.3 MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO

Il mancato rispetto delle modalità di condizionamento, imballaggio o etichettatura rispetto alle prescrizioni del Bando di gara e del Disciplinare Tecnico, nonché del Reg. (UE) n. 543/2011, accertata in fase di controllo, comporterà una sanzione di **euro 155,00 per ogni collo** o cassetta (imballaggio primario per le confezioni pluridose o secondario per le confezioni monodose) di prodotto non conforme costituente la partita consegnata ai Plessi Scolastici.

In particolare, se l'irregolarità riguarda le indicazioni esterne riportate sulle confezioni unitarie di prodotto (imballaggio primario) e/o sui colli (imballaggio secondario), la sanzione verrà calcolata moltiplicando € 155,00 per il numero dei colli.

Nel caso il mancato rispetto delle modalità di condizionamento, imballaggio o etichettatura venga accertato in fase di controllo presso gli stabilimenti di condizionamento, quindi prima della consegna alle scuole, la sanzione viene applicata integralmente a tutto il lotto di produzione (€ 155 a collo). In caso di messa in conformità della partita, la sanzione viene ridotta al 10%.

5.4 MANCATA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

La mancata o irregolare realizzazione della totalità delle Misure di accompagnamento, secondo le modalità previste nell'offerta economica approvata, comporterà la risoluzione del contratto sottoscritto dall'Aggiudicatario con AGEA nella sua qualità di Organismo Pagatore, con conseguente incameramento della fideiussione di cui in premessa e riserva di agire per risarcimento danni.

5.5 MANCATO INIZIO DELLE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non inizi l'attività di distribuzione presso tutti i Plessi del Lotto di competenza entro e non oltre il termine di 40 giorni dalla data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione da parte del MIPAAF, la sanzione applicata è costituita da una quota-parte dell'importo della fideiussione di buona esecuzione, nella misura del 3% per ciascun giorno di ritardo dopo il 40°, fino al massimo di gg. 20, oltre i quali è prevista la revoca dell'aggiudicazione.

5.6 3 A) – PUNTO H) – MODALITÀ DI CALCOLO DELLA SANZIONE

In relazione al mancato rispetto dei parametri previsti dall'Offerta tecnica aggiudicata, con particolare riferimento a quelli che hanno determinato la graduatoria di aggiudicazione, la SANZIONE (CP+VP) verrà applicata in percentuale sulla garanzia di buona esecuzione (pari al 15% del valore economico dell'offerta) con le seguenti modalità.

PUNTO 5.1.b)

Nel corso di ciascuna verifica contabile (domanda di pagamento), per ciascun plesso compreso nel Campione (pari almeno al 10% dei plessi serviti), sulla base dei numeri dei mezzi furgonati impiegati e dei rispettivi allievi, verrà calcolato il rapporto: [n. mezzi furgonati / n. bambini].

Qualora il rapporto non risultasse almeno pari al parametro/obiettivo indicato dell'Offerta aggiudicata, si procederà al calcolo della sanzione proporzionalmente alla "percentuale di mancanza" (incidenza percentuale della differenza tra il parametro/obiettivo e quello effettivamente realizzato) rilevata.

Quindi, si calcolerà la sanzione applicando la "percentuale di mancanza" dei mezzi furgonati utilizzati nell'attività di consegna delle partite di prodotti ortofrutticoli ai Plessi all'importo di garanzia di buona esecuzione riferito a ciascun allievo del plesso-campione esaminato.

Ad esempio, considerato che il valore economico dell'offerta, per ciascun Lotto, è pari a 31,4983 €/alunno e che il valore unitario della garanzia di buona esecuzione (15%) è pari a 4,7247 €/alunno (15% di € 31,4983 = 4,7247 €/alunno), nel caso la "percentuale di mancanza" risultasse del 20% in un plesso di 161 alunni (valore medio presenza alunni / plesso), la sanzione ammonterebbe a:

[20% x 4,7247 €/alunno] = [0,9449 €/pro-capite x 161 alunni] = 152,13 €/plesso

Qualora l'Aggiudicatario non provveda direttamente alla consegna del prodotto alle scuole, ma ad esempio si avvalga della collaborazione di un sub-contraente, resta alla ditta mandataria l'onere di evidenza dell'impiego dei mezzi utilizzati per la consegna dei prodotti, secondo i parametri e le indicazioni dell'Offerta aggiudicata.

PUNTO 5.1.c)

La sanzione verrà calcolata applicando la "percentuale di mancanza" del parametro esaminato al valore unitario di 4,7247 €/alunno per il numero di alunni interessato dalla mancata realizzazione del parametro organizzativo previsto dell'offerta aggiudicata.

* * *

In ogni caso, il mancato e/o parziale adempimento degli impegni assunti per la realizzazione dell'Offerta aggiudicata e degli impegni / obblighi previsti dal Bando di gara MIPAAF 2013-2014 comporterà l'irrogazione di sanzioni e/o penali, ancorchè non espressamente esposte.

Nel caso di mancata realizzazione del servizio o nel caso in cui si riscontrino gravi mancanze o irregolarità durante l'esecuzione dello stesso si fa riserva di rescindere il contratto con l'aggiudicatario, e di aggiudicare il servizio al concorrente che ha presentato l'offerta successiva in graduatoria.

Le non conformità, riscontrate nella stessa somministrazione di prodotto alle scuole ma ascrivibili a irregolarità diverse a quelle descritte ai punti - 3a), 3b), 3c), 3e) – si sommano, mentre quelle riconducibili alla stessa fattispecie vengono computate una sola volta.

Resta comunque impregiudicato l'addebito a carico dell'Aggiudicatario di eventuali spese non riconosciute da parte dei servizi della Commissione Europea o della Corte dei Conti, a qualsiasi titolo applicate in ordine al Programma Frutta nelle Scuole Annualità 2013-2014, nonché l'addebito di ulteriori sanzioni o correzioni finanziarie.

Per l'autorità nazionale competente,	Per il contraente,
Data	